

Evasione fiscale e anagrafe

Alla ricerca di nuove sinergie?

Residenze fittizie ed evasione fiscale : le situazioni più diffuse

- 1) Agevolazioni per l'acquisto della prima casa
- 2) Abolizione dell'ICI sulla prima casa adibita ad abitazione principale
- 3) Imposizione fiscale privilegiata per tutti i redditi in favore delle persone che risultano residenti all'estero

Residenze fittizie ed evasione fiscale : le situazioni più diffuse

Chi ha o stabilisce la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto della prima casa gode di alcune agevolazioni fiscali (IVA e/o aliquota agevolata dell'imposta di registro pari al 3%)

Residenze fittizie ed evasione fiscale : le situazioni più diffuse

Agevolazioni ICI e altre agevolazioni connesse alla residenza nella casa di proprietà:

- Esenzione dal pagamento dell'ICI
- Tariffe delle utenze agevolate
- Detrazioni IRPEF sugli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (fino a 4.000 € annui)

(Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente – c. 2 art. 8 d.lgs. N. 504/1992)

Residenze fittizie ed evasione fiscale : le situazioni più diffuse

Vantaggi delle esteroinvestizioni delle persone fisiche:

- L'applicazione del regime fiscale (se privilegiato) del paese ove la persona ha dichiarato di espatriare
- L'effettiva presenza sul territorio nazionale comporta il conseguente utilizzo dei servizi pubblici, delle strutture e delle infrastrutture

La normativa per il contrasto all'evasione: l'ausilio dei comuni in generale

- artt. 44 e 45 dpr n. 600/1973
- Art. 1 D.L. n. 203/2005: “Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo**, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”

La normativa per il contrasto all'evasione: l'ausilio delle APR

Commi 16 e 17 art. 83 D.L. n. 112/2008:

- “16. **Al fine di assicurare maggiore effettività** alla previsione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, i comuni, **entro i sei mesi successivi** alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, **confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale**. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*.
- 17. **In fase di prima attuazione** delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*”

la partecipazione dei comuni in generale

- La partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione fiscale si configura come attività di collaborazione istituzionale
- Per questo motivo alla base dell'avvio della collaborazione vi è l'adesione ad un protocollo d'intesa, talvolta con l'intermediazione dell'ANCI
- Già diversi comuni hanno aderito ai protocolli/accordi. In Emilia Romagna (regione che annovera il maggior numero di italiani residenti nei paesi a fiscalità privilegiata) il numero è considerevole
- Le modalità operative della collaborazione sono definite dal Provvedimento Generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato in data 3 dicembre 2007

Il provvedimento del 3/12/2007: ambiti della collaborazione amministrativa

SEGNALAZIONI QUALIFICATE: atti, fatti e negozi che evidenziano senza ulteriori elaborazioni logiche comportamenti evasivi nei seguenti ambiti:

- a) commercio e professioni;
- b) urbanistica e territorio;
- c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
- d) residenze fittizie all'estero;**
- e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

La residenza fiscale

Art. 2 c. 2 TUIR

Si considerano [fiscalmente] residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono alternativamente:

- iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio;

ovvero

- la residenza ai sensi del codice civile

Il comma 2 dell'art. 2 del Tuir introduce quindi tre indici di residenza, alternativi tra loro che si distinguono per il loro carattere formale, il primo, ovvero sostanziale, gli altri due.

La residenza fiscale

- Nel caso in cui i cittadini siano emigrati in paesi considerati a regime fiscale privilegiato si considerano residenti anche se iscritti all'AIRE salvo prova contraria (art. 10 c. 2 bis L. 23 dicembre 1998, n. 448)
- I paesi a fiscalità privilegiata sono indicati nel DM 4/5/1999
- In questo caso la prova dell'effettiva emigrazione è desunta *a contrario* dai requisiti individuati esemplificativamente dalla Circ. Min. Finanze n. 140/E 1999

La residenza fiscale: i requisiti della Circ. 140/E

1. composizione del nucleo familiare di origine (genitori, fratelli, etc.) e di quello proprio della persona trasferita (coniuge, figli, etc.) e collocazione di questi ultimi rispetto al trasferimento del familiare;
2. iscrizione dei figli in scuole presenti nel territorio comunale ed eventuale utilizzo di altri servizi (asilo nido, scuola bus, etc.);
3. dichiarazioni ISE;
4. frequenza o iscrizione ad associazioni o circoli culturali, sportivi o ricreativi;

La residenza fiscale: i requisiti della Circ. 140/E

5. generalità del soggetto che versa la tassa sui rifiuti solidi urbani del fabbricato di ultima residenza del soggetto trasferito o per gli immobili del nucleo familiare;
6. trattamento fiscale ai fini ICI degli immobili posseduti;
7. generalità della persona che ha ricevuto l'atto o abbia effettuato pagamenti/ricorsi, in caso di notifiche di provvedimenti emessi dal Comune;
8. rilascio autorizzazioni e concessioni comunali;
9. eventuali contravvenzioni al Codice della Strada e/o atti, fatti e negozi che evidenzino segnali di presenza fisica nel territorio comunale e rilevino indizi dell'esistenza del domicilio ovvero della residenza nel Comune.



L'importanza della residenza formale

Risulta evidente che ai fini del contrasto all'evasione fiscale gli enti accertatori abbiano molte e varie strade per perseguire le persone che hanno la residenza fittizia all'estero e per attribuire loro la residenza fiscale in Italia

Sicché il procedimento di accertamento anagrafico e di eventuale iscrizione d'ufficio nell'APR è solo uno degli atti capace di produrre una segnalazione qualificata

I vantaggi della partecipazione dell'anagrafe alla lotta all'evasione

- La lotta all'evasione può produrre risultati solo con un lavoro trasversale di confronto logico e incrocio delle banche dati, fra cui anche quella degli iscritti all'AIRE
- da questo lavoro l'anagrafe può trarre informazioni importanti (e per certi versi *nuove*), utilizzabili per la regolare tenuta dell'APR, come ad es.:
 - *Risultanze dissonanti fra residenze fiscali e iscrizioni in APR nel medesimo immobile*
 - *Risultanze degli accertamenti desunti in base alla citata Circ. 140/E*
 - *Ogni informazione emersa dal lavoro di confronto delle banche dati (dich. ISE, pagamenti ICI TARSU TIA, autorizzazioni/concessioni, notifiche, ecc...)*

I vantaggi della partecipazione dell'anagrafe alla lotta all'evasione

Informazioni che l'Agenzia rende disponibili ai Comuni che collaborano:

- contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua, disponibili in Anagrafe tributaria;
- contratti di locazione di immobili.



La collaborazione delle anagrafi ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 8 del D.L. n. 112/1998

Costituisce un ulteriore impulso (rispetto alla collaborazione generale con i comuni) alla lotta all'evasione fiscale;

La disposizione comporta una serie di obblighi di comunicazione e vigilanza non previsti nell'ordinamento anagrafico;

Data la particolare struttura delle anagrafi (competenza dello Stato – gestione del comune) va quindi attuata ed applicata previa emanazione di apposita circolare del Ministero dell'Interno